

PROROGA E DEFINIZIONE DEI TERMINI

L'ANALISI DELLA FONDAZIONE STUDI

Proroga e definizione dei termini: l'analisi della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Prorogata per tutto il 2017 la cassa integrazione straordinaria per le grandi crisi industriali. Per tutto l'anno le pensioni, invece, saranno pagate il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di gennaio in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile. A decorrere dall'anno 2018, tali pagamenti saranno effettuati il secondo giorno bancabile di ciascun mese. Sono queste alcune delle novità in materia di lavoro introdotte dal decreto legge di proroga e definizione dei termini, meglio conosciuto come "Decreto Mille proroghe" n. 244/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.304 del 30/12/2016. Dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro una pratica scheda di lettura con le scadenze aggiornate.

Ulteriori novità riguardano la materia degli aiuti di Stato: decorrono dal 1° luglio 2017 le nuove modalità di verifiche e controlli sul corretto utilizzo degli aiuti statali attraverso l'accesso ad un apposito registro nazionale. Sono prorogati al 31 dicembre 2017 i sussidi esenti da tassazione erogati a dipendenti residenti nelle aree terremotate del Centro Italia.

Autori:

Valentina Guerini Rocco

Pietro Manzari

**DIPARTIMENTO SCIENTIFICO della
FONDAZIONE STUDI**

Via del Caravaggio 66

00145 Roma (RM)

DECRETO LEGGE approvato in data 29 dicembre 2016 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	COMMENTO
ART. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)	
<p>1. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2017, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p>	<p>Viene prorogata fino al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.</p>
<p>2. Le graduatorie dei concorsi banditi dall'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pubblicate in data non anteriore al 1° gennaio 2012, sono prorogate sino al 31 dicembre 2017.</p>	<p>È stata prevista la proroga della validità delle graduatorie di idonei ai concorsi dell'Amministrazione penitenziaria sino alla fine del 2017.</p>
<p>3. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".</p>	<p>Le province possono prorogare fino al 31 dicembre 2017 i contratti di lavoro a tempo determinato e anche i contratti di collaborazione coordinata continuativa.</p>

<p>4. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2017".</p>	<p>Sospese le modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione delle amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.</p>
<p>5. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2016", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"; b) al comma 6-<i>quater</i>, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".</p>	<p>Viene prorogato al 31 dicembre 2017 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2017. È consentito fino al 31 dicembre 2017 per le esigenze funzionali la possibilità di utilizzo temporaneo del contingente di personale in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica.</p>
<p>6. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".</p>	<p>Prorogato al 31 dicembre 2017 l'incremento delle percentuali del turn over fino al 50% per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70% per l'anno 2015.</p>
<p>7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: "nell'anno 2013 e nell'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2013, 2014 e 2015" e le parole: "31 dicembre 2016", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017". b) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".</p>	<p>È prorogato al 31 dicembre 2017 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nel 2013, 2014 e 2015 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2017. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014 sono prorogate al 31 dicembre 2017.</p>

<p>8. All'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "1 gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2018".</p>	<p>Prorogato al 1 gennaio 2018 il divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.</p>
<p>9. All'articolo 15, comma 6-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017», e le parole «del patto di stabilità interno per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016».</p>	<p>Per consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, le province e le città metropolitane possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, alle stesse finalità e condizioni e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2017, anche nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016.</p>
<p>10. All'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2016, e concludere, entro il 31 dicembre 2017», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2017, e concludere, entro il 31 dicembre 2018»; b) all'ultimo periodo, le parole: «31 ottobre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2017».</p>	<p>Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono indire, entro il 31 dicembre 2017, e concludere, entro il 31 dicembre 2018, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, oltre alla prosecuzione dei rapporti in corso, sono autorizzati a stipulare nuovi contratti di lavoro flessibile fino al 31 ottobre 2017.</p>
<p>11. Il termine di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 15 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2016, è prorogato al 28 febbraio 2017.</p>	<p>Si conclude entro il 28 febbraio 2017 la procedura di selezione pubblica per titoli ed esami per il reclutamento complessivo di 500 unità di personale di ruolo da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, del ministero dei Beni culturali.</p>

<p>12. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 816, le parole: «nell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2016 e nell'anno 2017»;</p> <p>b) al comma 817, le parole: «nell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2016 e nell'anno 2017».</p>	<p>Il Ministero dell'Ambiente è autorizzato ad assumere anche nel 2017, a tempo determinato, per un periodo massimo di tre mesi, un contingente di personale di complessive 30 unità, mediante l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici a tempo indeterminato, con validità in corso, banditi dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra).</p> <p>Il Ministero dell'Ambiente è autorizzato anche nel 2017 ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale di complessive 11 unità nel rispetto della propria dotazione organica, mediante l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici nazionali a tempo indeterminato banditi ed espletati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra).</p>
<p>13. All'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2017, non si applica la sanzione di cui alla lettera e) comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»;</p> <p>b) al quinto e al settimo periodo, le parole: «Per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2017».</p>	<p>Prorogati per l'anno 2017 i contratti di lavoro dei precari dei centri per l'impiego di province e città metropolitane.</p>
<p>14. All'articolo 30, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».</p>	<p>Al Presidente dell'Anac sono affidati i compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere del grande evento Expo Milano 2015. A tal fine si avvale di un'Unità operativa speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche</p>

	<p>proveniente dal corpo della Guardia di Finanza non oltre il 31 dicembre 2017.</p>
<p>15. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».</p>	<p>Il termine per l'esecuzione delle attività dell'Agencia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 è prorogato fino alla completa definizione delle attività residue affidate al commissario liquidatore e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.</p>
<p>16. All'onere recato dal comma 12, pari a 75.000 euro per l'anno 2017 e a 150.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p>	<p>Copertura finanziaria per le assunzioni Ministero dell'Ambiente.</p>
<p>ART. 2 (Disposizioni in materia di editoria)</p>	
<p>1. All'articolo 12-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017".</p>	<p>Prorogato il mandato sino al 30 giugno 2017 dei componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e dei Consigli regionali.</p>
<p>2 Per favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63,</p>	<p>È differito al 31 dicembre 2017 il termine a decorrere dal quale è obbligatorio assicurare la tranciabilità delle vendite e delle rese della stampa quotidiana e periodica. Il credito d'imposta previsto per</p>

<p>convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n.103, ed al fine di rendere effettivamente fruibile alle imprese il credito d'imposta ivi previsto, il termine a decorrere dal quale è obbligatorio assicurare la tranciabilità delle vendite e delle rese, è prorogato al 31 dicembre 2017, Il credito d'imposta previsto al medesimo comma 1 per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori della rete, distributori ed edicolanti, è conseguentemente riconosciuto per gli interventi di adeguamento tecnologico sostenuti sino al 31 dicembre 2017, a valere sulle risorse stanziare per tale finalità dal medesimo comma 1, come integrate dal comma 335 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147.</p>	<p>sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori della rete, distributori ed edicolanti è conseguentemente riconosciuto per gli interventi di adeguamento tecnologico sostenuti sino al 31 dicembre 2017.</p>
<p>3. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni, è ridotto di 13,3 milioni di euro per il 2017.</p>	<p>Riduzione di 13,3 milioni per l'anno 2017 della dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti e conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali</p>
<p>4. Fino all'adozione di nuove tariffe agevolate postali ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri e dai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono prorogate le tariffe di cui agli allegati B, D ed E del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010 al fine della determinazione dell'entità dell'agevolazione</p>	<p>Fino all'adozione di nuove tariffe agevolate postali per le spedizioni di prodotti editoriali effettuate da imprese editrici di quotidiani e periodici e delle imprese editrici di libri sono prorogate le tariffe oggi stabilite del Mise. Prorogato anche il trattamento agevolato per le tariffe postali per la spedizione di stampe promozionali e propagandistiche effettuate dalle Onlus.</p>

tariffaria di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 353 del 2003; per il medesimo periodo alle spedizioni postali di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale, effettuate dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 353 del 2003, e dalle associazioni d'arma e combattentistiche, si conferma l'applicazione del trattamento tariffario agevolato analogo a quello previsto, a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002, recante « Prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria «no profit», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2002.

5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A. ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziare, disponibili a legislazione vigente.

6. I commi 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 sono abrogati.

ART 3
(Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali)

1. All'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2016», sono inserite le seguenti: «e di 117 milioni di euro per l'anno 2017»;
b) il terzo periodo è sostituito dal seguente periodo: All'onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a 216 milioni per l'anno 2016

Viene prorogato per il 2017 l'intervento di integrazione salariale straordinaria per le imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa.

<p>mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117 milioni per l'anno 2017 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui.»;</p> <p>c) al quinto periodo, dopo le parole: «per l'anno 2016», aggiungere le seguenti: «e 117 milioni di euro per l'anno 2017»</p>	
<p>2. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "<i>Fino ai sei mesi</i>" è sostituita con la seguente: "<i>Fino ai 12 mesi</i>".</p>	<p>Fino ai 12 mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale istitutivo Sistema informativo nazionale per la prevenzione (Sinp) nei luoghi di lavoro restano in vigore le disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.</p>
<p>3. All'articolo 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo periodo, le parole: «gennaio 2016»; sono sostituite dalla seguente: «gennaio»;</p> <p>b) al secondo periodo le parole : «anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2018»</p>	<p>Per l'anno 2017 le pensioni saranno pagate il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancario, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di gennaio in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancario. A decorrere dall'anno 2018, tali pagamenti sono effettuati il secondo giorno bancario di ciascun mese</p>
<p>ART. 4 (Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)</p>	

<p>1. All'articolo 18, comma 8-<i>quinquies</i>, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017". Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.</p>	<p>I Comuni potranno utilizzare le risorse già stanziare per interventi di ristrutturazione degli edifici scolastici ma soprattutto di spostare il pagamento dei lavori fino al 31 dicembre 2017</p>
<p>2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2017.</p>	<p>Spostato al 31 dicembre 2017 il termine per l'adeguamento della normativa antincendio per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola.</p>
<p>3. All' articolo 1, comma 10-<i>octies</i>, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".e le parole «delle tornate 2012 o 2013» sono soppresse.</p>	<p>Le università sono autorizzate a prorogare fino al 31 dicembre 2016, con risorse a carico del proprio bilancio e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatori a tempo determinato di tipo B.</p>
<p>4. All'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «2016/2017» sono sostituite dalle seguenti: «2019/2020».</p>	<p>Spostato all'anno scolastico 2019/2020 l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione.</p>
<p>5. Il termine del 31 dicembre 2016 di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativo alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 è differito al 31 dicembre 2017. All'onere finanziario derivante dal differimento di cui al primo periodo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto ad euro 9 milioni, a valere sulle economie di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.</p>	<p>Differito al 31 dicembre 2017 il termine dei rapporti convezioni in essere, attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato.</p>

<p>69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e, quanto ad euro 6 milioni, attraverso la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, il termine per l'individuazione di soluzioni normative di cui all'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 è differito al 31 dicembre 2017.</p>	
<p>ART. 5 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno)</p>	
<p>1. All' articolo 1, comma 4-<i>bis</i>, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e successive modificazioni, le parole: "31 <i>dicembre 2016</i>" sono sostituite dalle seguenti: "31 <i>dicembre 2017</i>".</p>	<p>Prorogato al 31 dicembre 1017 il termine per la promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato</p>
<p>2. All'articolo 2, comma 6-<i>quinqües</i>, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: " 31 <i>dicembre 2016</i>" sono sostituite dalle seguenti: " 31 <i>dicembre 2017</i>"</p>	<p>Prorogato al 31 dicembre 1017 il termine per gli scrutini per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato</p>
<p>3. All'articolo 17, comma 4-<i>quater</i>, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".</p>	<p>Spostata al 31 dicembre 2017 il termine per la semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra Ue e di documentazione amministrativa per gli immigrati varranno per un altro anno ancora.</p>

<p>4. È prorogata, per l'anno 2017, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1 <i>-bis</i>, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.</p>	<p>Proroga per i poteri sostitutivi ai prefetti per l'impulso all'approvazione di bilanci di previsione degli enti locali.</p>
<p>5. Il termine di cui all'articolo 4 <i>-bis</i>, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è prorogato al 31 dicembre 2017.</p>	<p>Viene autorizzato fino al 31 dicembre 2017 l'utilizzo delle risorse già disponibili sulle rispettive contabilità speciali per i pagamenti dei crediti delle imprese.</p>
<p>6. I termini di cui all'articolo 14, comma 31 <i>-ter</i>, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono differiti al 31 dicembre 2017.</p>	<p>Rinviato al 31 dicembre 2017 l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali dei comuni.</p>
<p>7. All'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la parola: "2016" è sostituita dalla seguente: "2017".</p>	<p>Prevista per l'anno 2017 la copertura dei posti di capo squadra nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.</p>
<p>8. All'articolo 4, comma 2 <i>-bis</i>, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni, le parole: "57 gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2018".</p>	<p>Prorogati al 31 gennaio 2018 i colloqui preventivi in carcere da parte dei servizi di sicurezza per prevenire delitti di terrorismo.</p>
<p>9. All'art. 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: "57 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "57 dicembre 2017".</p>	<p>Prorogato al 31 dicembre 2017 l'utilizzo di guardie giurate sulle navi per il servizio antipirateria.</p>

<p>10. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, al primo e al terzo periodo, le parole: "Per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2016 e 2017".</p>	<p>Confermata per gli anni 2016 e 2017 le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale.</p>
<p>11. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.</p>	<p>È differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali.</p>
<p>ART. 6 (Proroga di termini in materia di sviluppo economico e comunicazione)</p>	
<p>1. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017."</p>	<p>Proroga al 31 dicembre 2017 il divieto di proprietà incrociata tra chi ha più di una rete televisiva nazionale e quotidiani nazionali.</p>
<p>2. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per l'anno 2017, il regime convenzionale con il centro di produzione Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere, per il medesimo anno, si provvede: quanto a 2.180.000 euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello</p>	<p>Autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per Radio Radicale per il 2017.</p>

<p>sviluppo economico; quanto a 5.000.000 di euro mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalla proroga dell'applicazione delle nuove modalità di riscossione delle entrate degli enti locali prevista dall'articolo 13, comma 4 del presente provvedimento; quanto a 2.820.000 euro mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307</p>	
<p>3. Al comma <i>à-sexies</i> dell'articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".</p>	<p>Prorogata al 30 aprile 2027 l'attuale concessione della Rai.</p>
<p>4. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento del ruolo istituzionale e societario attribuito, sono differiti al 1° gennaio 2018 gli effetti nei confronti della Rai Radiotelevisione S.p.a. delle norme finalizzate al contenimento di spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto disposto dall'articolo 49, commi 1-ter e 1-quater del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni.</p>	<p>Prorogati al 1 gennaio 2018 gli effetti della spending review per la RAI; che viene esclusa dal perimetro Istat della Pubblica amministrazione.</p>
<p>5. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, come prorogati</p>	<p>Prorogati di 24 mesi i termini per l'intervento delle regioni nella definizione delle stazioni appaltanti per l'affidamento delle reti di distribuzione del gas.</p>

<p>dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, sono ulteriormente prorogati di ventiquattro mesi per gli ambiti nei quali sono presenti i comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per consentire alle stazioni appaltanti di determinare i piani di ricostruzione delle reti di distribuzione da includere nel bando di gara.</p>	
<p>6. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 46, comma 2, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2017»;</p> <p>b) all'articolo 52, comma 6, le parole: «di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «del 1° luglio 2017»;</p> <p>c) all'articolo 52, comma 7, le parole: «Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2017» e le parole: «, a decorrere dal 1° gennaio 2017,» sono soppresse.</p> <p>7. All'articolo 14, comma 1, lettera a), n. 2), della legge 29 luglio 2015, n. 115, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2017».</p>	<p>Decorrono dal 1° luglio 2017 le nuove modalità di verifiche e controlli sul corretto utilizzo degli aiuti di Stato.</p>
<p>7. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato al 31 dicembre 2018.</p>	<p>Proroga al 2018 delle scadenze delle concessioni per il commercio su aree pubbliche.</p>

<p>9. All'articolo 3, comma 2, lett. b), del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni in legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «con decorrenza dal 1° gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza dal 1° gennaio 2018».</p> <p>Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le parti variabili degli oneri generali di sistema sono applicate all'energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi.</p>	<p>Differiti al 1° gennaio 2018 i termini per la riforma della struttura delle componenti tariffarie degli oneri di sistema elettrico applicate ai clienti diversi da quelli domestici.</p>
<p>10. All'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»;</p> <p>b) alla lettera b) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».</p>	<p>Differito al 30 giugno 2017 l'obbligo di installazione delle termovalvole nei condomini.</p>
<p>ART. 7 (Proroga di termini in materia di salute)</p>	
<p>1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".</p>	<p>Spostato al 31 dicembre 2018 il meccanismo di revisione del settore farmaceutico.</p>
<p>2. All'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "1° gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2018".</p>	<p>Sostituito da un nuovo metodo entro il 1° gennaio 2018 l'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco.</p>

<p>3. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».</p>	<p>Rinvio al 1° gennaio 2018 del divieto dei test su animali per le sostanze d'abuso (alcol, fumo, droghe), i trapianti di organi tra specie diverse .</p>
<p>ART. 8 Proroga di termini in materia di difesa)</p>	
<p>1. Al comma 1 dell'articolo 2248 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «<i>Sino all'anno 2016</i>» sono sostituite dalle seguenti: «<i>Sino all'anno 2017</i>».</p>	<p>Per tutto l'anno 2017 , in relazione a eventuali variazioni nella consistenza organica dei ruoli nonché alle esigenze di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei comandi, il Ministro della difesa è autorizzato annualmente a modificare il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore.</p>
<p>2. Al comma 8-sexies dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «sono prorogati all'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati all'anno 2017».</p>	<p>Sono prorogati anche per l'anno 2017 i limiti massimi di spesa per consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia.</p>
<p>3. All'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «è prorogato al bilancio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato al bilancio 2017»; b) al secondo periodo, le parole: «è prorogato al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato al 31 dicembre 2017».</p>	<p>Differito al bilancio 2017 la riduzione delle spese per il personale con contratto a tempo determinato dell'Agenzia industrie difesa e slittano a fine 2017 i vincoli sul personale a termine.</p>

<p>4. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) dopo il comma 15, è inserito il seguente: «15-bis. Fino al 30 giugno 2017, gli uffici del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, assicurano la gestione stralcio delle operazioni di chiusura delle contabilità in capo al Corpo forestale dello Stato, con il coordinamento, ai sensi del comma 16 del presente articolo, del soggetto in servizio alla data del 31 dicembre 2016 in qualità di Capo del Corpo forestale dello Stato, avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;</p> <p>b) al comma 16, le parole: «primo gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2017».</p>	<p>Il comando dell'Arma dei Carabinieri assicura le operazioni di chiusura della contabilità del Copro Forestale dello Stato fino al 30 giugno 2017</p> <p>Spostato al 30 aprile 2017 il termine per il Dpcm sull'inquadramento del capo del Capo Forestale dello Stato</p>
<p>5. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2017 al personale del Corpo forestale dello Stato che transita nell'Arma dei Carabinieri per effetto del presente decreto e che matura il diritto al collocamento in quiescenza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 11, in un termine inferiore a quello previsto dal comma 1 dell'articolo 1914 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non si applica l'iscrizione obbligatoria alla Cassa di previdenza delle Forze armate di cui all'articolo 1913 del medesimo decreto legislativo.».</p>	<p>Al personale del corpo Forestale che transita nell'Arma dei Carabinieri, fino al 31 dicembre 2017, e che matura il diritto alla pensione non si applica l'iscrizione obbligatoria alla Cassa di previdenza delle Forze Armate.</p>
<p>ART. 9 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)</p>	
<p>1. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni</p>	<p>Resterà in carica fino al 31 dicembre 2017 Il commissario «ad acta» per il terremoto del 1980 in Campania, Basilicata, Puglia e Calabria.</p>

<p>a) ai commi 1 e 2, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;</p> <p>b) al comma 3, le parole: «dal 2012 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012 al 2017».</p>	
<p>2. L'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 è prorogata al 31 dicembre 2017. Conseguentemente, le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011, sono prorogate al 31 dicembre 2017.</p>	<p>Continuerà ad applicarsi fino al 31 dicembre 2017 il regolamento per la formazione sul salvamento in acqua si, pertanto le autorizzazioni rilasciate ai bagnini entro fine 2011 conservano validità fino al 31 dicembre 2017.</p>
<p>3. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"</p>	<p>Spostato al 31 dicembre 2017 il termine per adottare il regolamento di disciplina del servizio taxi e di autonoleggio con conducente.</p>
<p>4. All'articolo 216, comma 11, terzo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 73, comma 4».</p>	<p>Viene stabilito che gli avvisi e i bandi devono continuare ad essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale fino a che venga pubblicato il Dm ad hoc che fissi le nuove regole sulle gare.</p>
<p>5. Il termine di cui all'articolo 63, comma 4, della legge 6 giugno 1974, n. 298, è prorogato, limitatamente all'anno 2017, al 28 febbraio 2017.</p>	<p>Il pagamento del contributo dovuto dagli autotrasportatori per conto di terzi va effettuato entro il 28 febbraio 2017.</p>
<p>6. Fermo restando il divieto di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 5 giugno 2015, n. 81, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per l'assunzione di ispettori di volo, la facoltà dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) di assumere, in via transitoria,</p>	<p>Facoltà per l'Enac di assumere in via transitoria non oltre venti piloti professionisti prorogata al 31 dicembre 2018.</p>

<p>non oltre venti piloti professionisti prevista dall'articolo 34, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è prorogata al 31 dicembre 2018.</p> <p>7. Fermo restando il divieto di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 5 giugno 2015, n. 81, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per l'assunzione di ispettori di volo, la facoltà dell'ente l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) di assumere, in via transitoria, non oltre venti piloti professionisti prevista dall'articolo 34, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è prorogata al 31 dicembre 2018.</p>	
<p>8. È prorogato al 31 dicembre 2017 il termine di cui all'articolo 1, comma 807, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, qualora il procedimento di progettazione e realizzazione delle opere sia stato avviato in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e che al 31 dicembre 2016 abbia conseguito l'adozione di variante urbanistica e la conclusione favorevole delle procedure di VAS o VIA.</p> <p>Conseguentemente, in relazione a quanto previsto dal presente comma, i termini di cui al primo e al secondo periodo dall'articolo 1, comma 808, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente prorogati al 30 giugno 2017 e al semestre 1° luglio-31 dicembre 2017.</p>	<p>Nel caso in cui necessiti l'approvazione di una variante urbanistica, ovvero l'espletamento di procedure Vas o Via, il termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti è prorogato al 31 dicembre 2017.</p>
<p>9. All'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».</p>	<p>La redistribuzione delle risorse per gli accordi di programma previsti dal Piano nazionale delle città potrà essere realizzata entro il 31 dicembre 2017.</p>
<p>ART. 10 (Proroga di termini in materia di giustizia)</p>	

<p>1. All'articolo 1, comma 99-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»; b) al secondo periodo, le parole: «28 febbraio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2017».</p>	<p>Sono prorogati al 31 dicembre 2017 i termini concernenti la durata dell'incarico del Commissario straordinario per il Palazzo di giustizia di Palermo e per l'investimento finalizzato alla realizzazione delle relative strutture e impianti di sicurezza.</p>
<p>2. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, le parole: «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2018».</p>	<p>È estesa fino al 31 dicembre 2018 la possibilità che le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna possano essere svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.</p>
<p>ART. 11 (Proroga di termini in materie di beni e attività culturali)</p>	<div style="background-color: white; height: 20px; width: 100%;"></div>
<p>1. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5 le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»; b) al comma 5-ter: 1) al primo periodo, le parole: «l'attività della struttura di supporto ivi prevista» sono sostituite dalle seguenti: «le attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto ivi previste,» e le parole: «pari a 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 900.000 euro»; 2) al secondo periodo, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».</p>	<p>Sono prorogati gli incarichi di collaborazione per la partecipazione alle attività progettuali e di supporto al Grande Progetto Pompei.</p>

<p>2. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2016, n. 187, è prorogato al 30 giugno 2017.</p>	<p>I soggetti beneficiari della carta giovani potranno registrarsi sulla piattaforma fino al 30 giugno 2017.</p>
<p>3. All'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "entro trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni". Conseguentemente, per le medesime finalità di cui al citato articolo 1, comma 583, della legge n. 232 del 2016, è autorizzata la ulteriore spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p>	<p>È concessa un'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017 in favore delle fondazioni lirico sinfoniche.</p>
<p>ART. 12 (Proroga di termini in materie di ambiente)</p>	
<p>1. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017,» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento.»;</p>	<p>Viene prorogato fino al 31 dicembre 2017 il subentro del nuovo concessionario e il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri). È altresì protratto fino al subentro del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 anche il dimezzamento delle sanzioni concernenti l'omissione dell'iscrizione al Sistri e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa.</p>

<p>b) al comma 9-bis, sostituire, ovunque ricorrenti, le parole: «al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al presente comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017»; alla fine del quarto periodo, dopo le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2016» aggiungere le seguenti: «nonché nel limite massimo di 10 milioni di euro, in ragione dell'effettivo espletamento del servizio svolto nel corso dell'anno 2017.»; al quinto periodo, sopprimere le parole: «, entro il 31 marzo 2016,».</p>	
<p>2. All'Allegato 3, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»; b) alla lettera c), le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».</p>	<p>Prolungati i termini per la realizzazioni di impianti da fonti rinnovabili su edifici preesistenti</p>
<p>ART. 13 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria)</p>	
<p>1. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "Sino al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Sino al 31 dicembre 2017".</p>	<p>È esteso al 31 dicembre 2017 il taglio del 10% degli emolumenti corrisposti dalla Pubblica Amministrazione ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo nonché per i commissari di Governo e i commissari straordinari;</p>
<p>2. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".</p>	<p>Prorogato al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale continuano ad applicarsi, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, specifici coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas necessari a individuare i quantitativi di combustibile che,</p>

	<p>impiegati nei predetti impianti, possano ritenersi utilizzati per la produzione di energia elettrica e che sono dunque soggetti ad accisa agevolata</p>
<p>3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "e 2016" sono sostituite dalle seguenti: ", 2016 e 2017".</p>	<p>Protratto anche per il 2017 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istat, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Consob e utilizzati a fini istituzionali.</p>
<p>4. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2017.</p>	<p>Differita al 1° luglio 2017 il nuovo sistema di riscossione spontanea per gli enti locale.</p>
<p>5. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017»</p>	<p>Esteso non oltre il 31 dicembre 2017 il termine per l'esercizio della consulenza in finanziaria, da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, in attesa della riforma del settore.</p>

<p>6. L'articolo 34, comma 6, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni si applica alle variazioni di bilancio adottate a partire dal 1° dicembre 2016.</p>	<p>Le regole più stringenti sulle variazioni di bilancio si applicano dal 1° dicembre 2016</p>
<p>ART.14 (Proga di termini relativi a interventi emergenziali)</p>	
<p>1. Al comma 492, dell'articolo 1, legge 11 dicembre 2016, n. 232, premettere la seguente lettera: "0a) investimenti dei comuni, individuati dal decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli individuati ai sensi dell'articolo 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa;"</p>	<p>Viene ampliata, nell'ambito del pareggio di bilancio, la possibilità di spesa per gli enti terremotati per l'anno 2017 per interventi finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del crono programma della spesa;</p>
<p>2. Il termine di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato di ulteriori 6 mesi, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con trasmissione agli enti competenti. La proroga è concessa con le modalità di cui al medesimo articolo 48, comma 2.</p>	<p>È protratta per ulteriori 6 mesi, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture (gas, elettricità, acqua, assicurazioni, telefonia, RAI);</p>

<p>3. Il termine di cui all'articolo 48, comma 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017.</p>	<p>Sono prorogati al 31 dicembre 2017 i sussidi erogati a dipendenti residente nelle aree terremotate del Centro Italia saranno esenti da tassazione</p>
<p>4. Il termine di cui all'articolo 48, comma 7, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017 limitatamente alle istanze presentate in relazione agli eventi sismici di cui all'articolo 1 del citato decreto legge n. 189 del 2016.</p>	<p>Fino al 31 dicembre 2017 le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni del cratere, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione.</p>
<p>5. Il termine di cui all'articolo 48, comma 17 del decreto legge decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017.</p>	<p>Sono protratti al 31 dicembre 2017 i termini riferiti ai rapporti interbancari</p>
<p>6. Per i pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine di sospensione del 31 dicembre 2016 è prorogato al 31 dicembre 2017 limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.</p>	<p>È prolungato al 31 dicembre 2017 il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e di altri finanziamenti nei Comuni colpiti dal sisma del 2016, di cui al comma 1, lettera g, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.</p>
<p>7. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dopo le parole: «16 milioni di euro,» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 è assegnato un contributo straordinario dell'importo complessivo di 12 milioni di euro,»;</p>	<p>Viene erogato per il 2017 un contributo straordinario per la ricostruzione in favore del Comune de l'Aquila dentro e fuori il cratere</p>

<p>b) al comma 2 dopo le parole: «fuori del cratere,» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 è destinato un contributo pari a 2,0 milioni di euro,».</p>	
<p>8. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per l'anno 2017 è assegnato in favore dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate per complessivi 32 milioni di euro. Le risorse sono ripartite tra i Comuni interessati con provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016. Al relativo onere, pari a 32 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.</p>	<p>È stanziato in favore dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate per complessivi 32 milioni di euro.</p>
<p>9. Al comma 4-quater dell'articolo 10 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, così come modificato dal comma 439 della legge di stabilità della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è apportata la seguente modifica : le parole "al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2018". Ai relativi oneri, pari a 600.000 euro per ciascun anno, si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto- legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.</p>	<p>Assegnati 600 milioni di euro all'anno per il lavoro straordinario del personale impiegato nelle emergenze da calamità</p>

<p>10. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».</p>	<p>Protratta al 31 dicembre 2017 l'unità tecnica amministrativa per la gestione dei rifiuti in Campania</p>
<p>11. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.</p>	<p>Estesa fino al 31 dicembre 2017 la gestione commissariale della Galleria Pavoncelli.</p>
<p>12. Il termine del 31 dicembre 2016 relativo alle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e successive modificazioni è prorogato al 31 dicembre 2017.</p>	<p>Prolungato fino al 31 dicembre 2017 lo stato di emergenza per lo stabilimento Stoppani del comune di Cogoleto in provincia di Genova per la presenza di cromo esavalente.</p>
<p>ART. 15 (Variazioni di bilancio)</p>	
<p>1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, connesse all'attuazione del presente provvedimento.</p>	<p>Nessun commento</p>

ART 16
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Nessun commento